


Pubblicato il 12/02/2024

N. 00082 /2024 **REG.PROV.CAU.**
N. 00058/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2024, proposto da

Francesco Campagna, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle Pa, non costituito in giudizio;

nei confronti

Luciano Galante, Amalia Fraddosio, Valeria Fatone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

previa concessione di idonea misura cautelare

- della Determinazione n. 1177 del 6 novembre 2023, pubblicata sul sito

istituzionale della Regione Puglia in data 7.11.2023, con cui il Dirigente della sezione Personale della Regione Puglia ha approvato i verbali e la graduatoria finale del concorso c.d. CUR NUE (“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 126 unità, Categoria B3, presso la Regione Puglia, indetta con bando in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 999 del 24.9.2021”);

- dell'allegato A alla predetta Determinazione n. 1177 del 6 novembre 2023 contenente la graduatoria integrale finale del concorso;
- della successiva Determinazione n. 1261 dell'1.12.2023 con cui il Dirigente della sezione Personale della Regione Puglia ha approvato una rettifica alla graduatoria finale del suddetto concorso (inclusendo un altro soggetto tra gli aventi diritto alla riserva);
- dell'allegato A-bis alla predetta Determinazione n. 1261 dell'1.12.2023 contenente la graduatoria integrale finale del concorso, così come rettificata;
- della graduatoria finale del concorso c.d. CUR NUE, per come approvata e poi parzialmente rettificata dai predetti provvedimenti, nella parte relativa al punteggio assegnato al ricorrente in misura inferiore al dovuto ed alla sua collocazione all'interno della medesima, ai fini della doverosa rettifica del punteggio e della posizione conseguita;
- di tutti i verbali concorsuali e delle valutazioni dei titoli ivi compiute dalla commissione esaminatrice nella parte lesiva dell'interesse dei ricorrenti al giusto collocamento in graduatoria, con particolare riguardo alle parti in cui (in violazione del principio dell'assorbimento del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore) si è ritenuto di non poter assegnare punteggio ai titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, nonché alle parti in cui è stato illegittimamente omissivo di assegnare al ricorrente (laureato) 3 punti ulteriori per il possesso del titolo del diploma di scuola secondaria superiore e di collocarlo nella posizione corretta in graduatoria;

- in modo particolare del verbale n. 12 nella parte in cui, richiamati e fatti i criteri di cui agli art. 5 e 8 del bando, puntualizza che non procederà a valutare i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, omettendo di considerare e di prevedere l'applicazione del principio, del tutto consolidato e pacifico nel diritto vivente, dell'assorbimento del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore;
- in modo particolare, dei presupposti verbali n. 28, 29, 30 e 31 della commissione nominata in relazione al concorso in oggetto nella parte lesiva dell'interesse dei ricorrenti al giusto collocamento in graduatoria, con particolare riguardo alle parti in cui la commissione ha ritenuto di non poter assegnare punteggio ai titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, omettendo di considerare ed applicare il principio, del tutto consolidato e pacifico nel diritto vivente, dell'assorbimento del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore;
- qualora si ritengano, i verbali e l'operato della commissione ivi documentato, conformi alle regole concorsuali stabilite dal bando, per l'annullamento dell'art. 8, dell'art. 3, dell'art. 5 e di ogni eventuale altra disposizione dello stesso bando avente analogo tenore, nella parte in cui si prevede la non valutabilità del titolo del diploma di scuola superiore non dichiarato nella domanda di partecipazione, pur in presenza dell'espressa indicazione e comprova in sede concorsuale, da parte del candidato, del possesso di un titolo di studio superiore ed assorbente rispetto al predetto (laurea) (ovvero, qualora tali disposizioni si ritengano interpretabili in tal senso);
- ove occorra, di tutte le graduatorie provvisorie adottate e pubblicate sul sito istituzionale della Regione Puglia prima dell'approvazione della graduatoria finale;
- di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale ancorchè non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ai sensi dell'art.55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari del ricorrente possono essere tutelate attraverso una sollecita trattazione nel merito (la cui udienza viene fin da ora fissata come da dispositivo);

Rilevato che la regione Puglia ha approvato con le impugnate determinazioni la graduatoria finale e l'elenco dei vincitori della "Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 126 unità, Categoria B3, presso la Regione Puglia, indetta con bando in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 999 del 24.9.2021", segnatamente:

- con la determinazione dirigenziale n. 1177 del 6 novembre 2023:
- è stata approvata la graduatoria finale definitiva del concorso de quo, composta da 614 candidati di cui 21 aventi diritto alla riserva ai sensi dell'art. 678 e dell'art. 1014 del d.lgs. 66/2010, facendo riferimento al solo Barcode fornito ai candidati in sede di iscrizione e rinvenibile sulla medesima ricevuta (punto n. 1 del dispositivo), collocando i riservatari (cfr. pagina 4 della ridetta determinazione) nella posizione corrispondente al punteggio finale conseguito, fermo restando il riconoscimento del medesimo diritto nei limiti prescritti dalla norma e contrassegnando con asterisco i candidati aventi diritto alla riserva (cfr. pagina 41 del suddetto provvedimento);
- sono stati nominati i 126 vincitori del concorso, con relativo elenco nominativo, di cui 21 riservatari, parimenti contrassegnati con asterisco, dei quali 1 (uno) già collocato al posto n. 20 della graduatoria e 20 (venti) dal posto n. 107 al posto n. 126 (punto n. 2 del dispositivo);
- è stato approvato l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento e contenente la graduatoria in formato integrale con i nominativi dei candidati, agli atti del Servizio, che non sarà pubblicato o divulgato in alcun modo ma sarà reso disponibile ai fini dell'esercizio del diritto di accesso (punto n. 3 del dispositivo);

- con la successiva determinazione dirigenziale n. 1261/2023: è stata rettificata la graduatoria finale contenuta nella determinazione dirigenziale regionale n. 1177 del 6 novembre 2023, con indicazione non nominativa, ma del solo codice numerico - c.d. barcode (punto n. 1 del dispositivo), sempre contrassegnando con asterisco i candidati aventi diritto alla riserva; E' stato dichiarato vincitore del concorso, in esito alla riconosciuta riserva, il candidato collocato alla posizione n. 521 della graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale n. 1177/2023 e, per l'effetto, è stato modificato l'elenco dei 126 vincitori, contenuto nella succitata determinazione regionale n. 1177/2023, con la relativa indicazione nominativa (compresi i riservatari, questi ultimi, oltre che nominativamente indicati, del pari contrassegnati con asterisco anche nel ridetto elenco nominativo, in particolare dal posto n. 106 - e non più 107, come nella precedente determinazione n. 1177/2023 - al posto n. 126 - cfr. punto n. 2 del dispositivo); si è dato espressamente atto (punto n. 3 del dispositivo) che nell'Allegato A/bis, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è contenuta la graduatoria modificata in formato integrale con i nominativi dei candidati, agli atti del Servizio, che non sarà pubblicata o divulgata in alcun modo ma sarà resa disponibile ai fini dell'esercizio del diritto di accesso;

Considerato:

- che il ricorrente espone di essersi collocato al posto n. 308 con punti 27,8 della graduatoria finale *de qua*;
- che lo stesso otterrebbe, in caso di esito favorevole della impugnazione, ulteriori punti 3 (tre) e quindi il punteggio finale di 30,8 come dallo stesso esposto, classificandosi in "*posizione nettamente migliore rispetto a quella conseguita e, precisamente, almeno al 134° posto con 30,8 punti (al netto delle eventuali ragioni*

*di precedenza o preferenza nei confronti dei concorrenti ex aequo con 30,8 punti, attualmente posizionati tra il 116° ed il 133° posto)”, il che gli consentirebbe di coltivare la *chance* di beneficiare di un eventuale scorrimento di graduatoria;*

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati, che dovranno essere nominativamente individuati dal ricorrente, i quali precedono quest’ultimo nella graduatoria generale “integrale” e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall’interessato (n. 308 corrispondente a 27,8 punti) e quella invocata nel ricorso, che sarebbero raggiunti e/o sopravanzati dal ricorrente con l’attribuzione del punteggio aggiuntivo reclamato di 3 punti, (posizione n. 136 con punteggio di 30,8 punti) ove venissero accolti tutti i profili di censura dedotti;

Ritenuto, in considerazione dell’illustrata omessa indicazione nominativa dei candidati nella graduatoria finale definitiva “integrale” de qua (sicchè non risultano noti i nominativi dei candidati ivi collocati, ma non inclusi negli elenchi nominativi dei vincitori approvati con le gravate determinazioni), di disporre che la regione Puglia provveda a depositare agli atti di causa l’elenco nominativo dei candidati inseriti nella graduatoria definitiva generale “integrale”, come innanzi rettificata, collocati tra la posizione n. 136 e la n. 308, e di metterlo a disposizione del ricorrente entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o pubblicazione della presente ordinanza (essendo allo stato non noti i relativi nominativi, ma solo i rispettivi codici numerici - c.d. barcode);

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità:

A) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ...) e dell'anno di deposito (2024) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso.

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ...) e dell'anno di deposito (2024) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

- c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di

primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dal deposito agli atti di causa dell'elenco nominativo sopra indicato (dei candidati vincitori e non collocati tra la posizione n. 106 e la n. 308), con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) l'art.55 comma 10 c.p.a., rinvia per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 16 ottobre 2024 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO